



CONTINUA SU ALTRA PAGINA

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

OGGETTO:
insinuazione tardiva ex
art. 101 l.fall. in l.c.a.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Rosario	MORELLI	Presidente	R.G.N. 24312/04
Dott. Aldo	CECCHERINI	Consigliere	
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	Cron. 17295
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Rep. 5254
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	Consigliere	Ud. 20/5/09

17295/09

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA S.P.A. quale
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, in persona del legale rappresentante
dott. Sandro Limiti, elettivamente domiciliata in Roma,
via Ipponio 14, presso l'avv. Eduardo Cieri, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

LA SECURA ASSIPOPOLARE S.P.A. in liquidazione coatta
amministrativa, in persona del commissario liquidatore
prof.avv. Ludovico Pazzaglia, elettivamente domiciliata
in Roma, via Bassano del Grappa 24, presso l'avv.

888
2009



Michele Costa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2443/04 del 24.4.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/5/09 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Cieri per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito l'avv. Costa per la controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. chiedeva con ricorso 16.9.91 al Tribunale di Roma, giudice della liquidazione coatta amministrativa della s.p.a. La Secura Assipopolare l'ammissione in via privilegiata del credito di lire 213.206.401 ex art. 29 legge 990/69, pari agli importi complessivi corrisposti a terzi danneggiati dagli assicurati della s.p.a. La Secura Assipopolare a seguito di sinistri da circolazione verificatisi prima del provvedimento di l.c.a. del 21.3.1977.



Si costituiva in giudizio la liquidazione coatta eccependo l'intervenuta prescrizione di alcuni crediti ai sensi degli artt. 2497 o 2952 c.c. a seconda che Assitalia intendesse surrogarsi nei diritti del danneggiato o dell'assicurato. Per altri crediti deduceva che la domanda era superiore ai massimali assicurativi. Per il resto non si opponeva.

All'udienza del 12.10.1994 Assitalia chiedeva l'ammissione di un ulteriore credito di lire 54.225.000, dopo che in precedenti udienze altri crediti, non originariamente insinuati, erano stati proposti e su di essi si era formato il contraddittorio. Il G.I., avendo il difensore della liquidazione coatta chiesto termine per esame della documentazione e per accertamenti, rilevava che le nuove dichiarazioni tardive dovevano essere presentate nelle forme di cui all'art. 101 l.fall., rinviando per l'ulteriore trattazione della causa.

Il Tribunale di Roma ammetteva soltanto in parte il credito insinuato per la minor somma di lire 168.181.000 in via privilegiata. Osservava che il credito insinuato all'udienza del 12.10.1994 era inammissibile perché le dichiarazioni tardive di credito non potevano essere proposte in corso di causa e dovevano essere avanzate nelle forme di cui all'art.



101 l.fall. Per altra parte il credito doveva ritenersi prescritto ai sensi degli artt. 2947, co 2, o 2952, co. 2 c.c.

La Corte di appello di Roma con sentenza 24.5.2004 rigettava l'appello di Assitalia.

Osservava che la proposizione della domanda di insinuazione tardiva del credito nel verbale di udienza del giudizio di insinuazione tardiva già pendente in fase contenziosa in relazione a diverso credito non costituiva soltanto violazione di regole formali, ma impediva lo svolgimento della fase amministrativa del procedimento di insinuazione tardiva, quale prevista dall'art. 101 l.fall., impedendo agli organi della procedura di pronunciarsi sull'ammissione del credito stesso. La disciplina dettata dall'art. 101 l.fall., infatti, non era finalizzata soltanto a garantire l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Anche il motivo con cui Assitalia lamentava che non fosse stato riconosciuto, per i crediti per i quali il Tribunale aveva ritenuto la prescrizione, che nella specie operava la prescrizione decennale, non era fondato in quanto l'azione prevista dall'art. 29, co. 2, legge 990/69 integrava un'ipotesi di surrogazione ex lege dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia, corrispondente alla più generale ipotesi regolata



dall'art. 1203 c.c., sì che poteva trovare applicazione
alternativamente la prescrizione del diritto del
danneggiato ex art. 2947, co. 2, c.c. o dell'assicurato
ex art. 2952, co. 2, c.c., rispettivamente biennale o
annuale.

Non poteva farsi luogo all'applicazione della
prescrizione decennale neppure in base al fatto che i
crediti insinuati erano portati da sentenza, perché
tale circostanza, oltre a non mutare la natura del
credito, non era stata provata, non essendo stato
dimostrato che le sentenze fossero passate in
giudicato.

La Corte d'appello rigettava l'ultimo motivo di
gravame, con cui l'appellante si doleva della
compensazione delle spese disposta dal Tribunale, per
l'evidente apoditticità della formulazione
dell'impugnazione.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione Assitalia
s.p.a. articolando quattro motivi, illustrati da
memoria. Resiste con controricorso la liquidazione
coatta di La Secura Assipopolare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione
degli artt. 101 e 99 l.fall. e degli artt. 121, 156,
157, 175, 183, 184, 187, 188, 189 c.p.c. nonché difetto



e contraddittorietà della motivazione. Nel ritenere che la domanda di insinuazione tardiva non potesse essere proposta in udienza, integrando il credito già insinuato, la Corte d'appello avrebbe svolto argomentazioni meramente formali nel rilevare che la domanda era inammissibile perché ci si era discostati dal procedimento previsto dall'art. 101 l.fall. La fase amministrativa prevista per l'esame della domanda da parte del commissario liquidatore della procedura non era stata mortificata, posto che proprio la parte interessata non aveva sollevato eccezioni ed aveva accettato il contraddittorio. La proposizione di domande ulteriori rispetto a quella originaria, per crediti della stessa natura e titolo di quello già controverso, rispondeva a criteri di economicità processuale e speditezza, senza pregiudizio dei diritti delle parti. Le stesse esigenze ed eventualità previste per la fase amministrativa del procedimento, sarebbero state garantite anche per le domande aggiunte a quelle iniziali, consentite dalla disciplina processuale anteriore alla novella del 1995 (artt. 183, 184, 185, 187 vecchio testo c.p.c.).

Varrebbe il principio di libertà delle forme, posto che il procedimento regolato dall'art. 101 l.fall. non sarebbe previsto a pena di nullità e posto che nel rito

N.



ordinario è consentito (nella disciplina anteriore alla novella del 1995) l'ampliamento della domanda ed anche la proposizione di domande nuove, atteso che nella specie vi era stata accettazione del contraddittorio. Poteva quindi ritenersi che l'atto con cui era stata proposta la domanda di insinuazione del nuovo credito avesse raggiunto lo scopo, sì che nessuna nullità poteva essere pronunciata.

2. Il motivo non é fondato.

Giova ricordare che l'art. 101 l.fall, la cui disciplina in virtù del richiamo contenuto nell'art. 209, co. 3, l.fall. si applica anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, prevede una duplice fase del procedimento per l'insinuazione tardiva dei crediti (la disciplina è stata modificata con la riforma delle procedure concorsuali degli anni 2005-07 che peraltro non é qui applicabile *ratione temporis*). Nella prima fase, comparsi la parte creditrice ed il commissario liquidatore avanti al giudice, se il commissario non si oppone ed il giudice lo ritiene, il credito viene ammesso al passivo con semplice decreto del giudice delegato. E' la fase c.d. amministrativa del procedimento. Se invece insorgono contestazioni, il giudice designato assume le vesti di giudice istruttore ed il giudizio prosegue nelle forme del rito



contenzioso ordinario, con la conseguenza tra l'altro che il credito non può più essere ammesso con decreto, perché sulla pretesa deve pronunciarsi il Tribunale con sentenza.

Nel caso in esame il giudizio di insinuazione tardiva nel momento in cui fu proposta la domanda relativa ai crediti precedentemente insinuati era già passato alla fase contenziosa. Di conseguenza la proposizione di un'ulteriore domanda non poteva trovare ingresso non perché essa costituisse domanda nuova inammissibile nel giudizio già pendente, ma perché, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, essa per le modalità con cui era stata presentata impediva lo svolgimento della fase amministrativa del procedimento, essendo evidente che il giudice, che ormai aveva assunto le vesti di giudice istruttore di un giudizio di cognizione ordinaria non avrebbe potuto provvedere all'ammissione del credito con semplice decreto e che, prima ancora, al commissario liquidatore sarebbe stato sottratto lo spatium deliberandi intercorrente tra la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza e l'udienza stessa per esaminare la domanda di insinuazione e stabilire se accoglierla ovvero opporsi all'ammissione del credito.

Né rileva che la liquidazione coatta non si fosse



opposta ad un rinvio dell'udienza per valutare se opporsi o meno all'ammissione del credito, perché tale mancata opposizione non avrebbe comunque potuto portare all'ammissione del credito con decreto nell'ipotesi di difetto di contestazioni da parte del commissario liquidatore. Va anzi sottolineato che la mancata opposizione al rinvio da parte di quest'ultimo sarebbe stata del tutto irrilevante nel giudizio contenzioso, posto che ogni attività processuale era riservata al difensore tecnico, difensore peraltro che non poteva avere os ad loquendum con riferimento al nuovo credito insinuato, che, manifestamente, non poteva essere ricompreso nel mandato alle liti ricevuto.

Va poi aggiunto che la data di proposizione dell'istanza di ammissione del credito e del relativo provvedimento di ammissione possono produrre effetti ai fini del concorso in senso sostanziale dei creditori.

In conclusione deve affermarsi la totale incompatibilità della domanda come formulata con lo schema procedimentale proprio dell'insinuazione tardiva da cui non può che discenderne l'inammissibilità, ferma restando, come da questa Corte altre volte affermato, la possibilità di far nuovamente valere il credito con domanda di insinuazione tardiva ritualmente proposta.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta



violazione degli artt. 2947 e 2952 c.c., dell'art. 29 legge 990/69 nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.

Nell'escludere i crediti per lire 45.180.801 perché prescritti, il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno ritenuto che nella specie fosse applicabile la prescrizione breve regolata dagli artt. 2947 e 2952 c.c., avendo l'azione dell'impresa designata carattere surrogatorio di quella spettante al danneggiato o all'assicurato.

Assitalia avrebbe diritto di insinuarsi al passivo quale impresa designata ai sensi dell'art. 19, 1° co., lett. c) e 20 legge 990/69, in quanto la Secura Assipopolare era stata posta in l.c.a. senza cessione del portafoglio e il diritto di credito discendeva dall'art. 29, co. 2, legge 990/69. Nel sistema previsto dalla legge il Fondo di Garanzia e per esso l'impresa designata non si sostituirebbe al creditore (danneggiato) soddisfatto nell'azione nei confronti del debitore, cioè dell'assicuratore responsabile, ma si aggiungerebbe a quest'ultimo al fine di rendere possibile il soddisfacimento del credito, diversamente impossibile in conseguenza della messa in liquidazione del debitore originario. L'impresa designata estingue il credito perché vi é tenuta per legge e sempre per

M.



legge avrebbe diritto al rimborso della somma pagata verso l'impresa in l.c.a. Si tratterebbe di un diritto che nasce direttamente dalla legge e che avrebbe natura autonoma e tipica, non avendo l'impresa designata interesse a pagare e a provocare la surrogazione ex art. 1203 c.c. Di qui la conclusione che il credito nei confronti dell'impresa in l.c.a. si prescriverebbe nel termine di dieci anni.

Aggiunge la ricorrente che tutte le somme pagate dall'impresa designata sono portate da sentenze passate in giudicato, con la conseguenza che il regresso troverebbe titolo nel giudicato, soggetto alla sola prescrizione decennale.

4. Il motivo non é fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente riesaminato la questione risolvendo il contrasto che si era determinato nell'ambito della giurisprudenza della Corte stessa. Esse hanno pertanto affermato il principio, cui il Collegio ritiene di conformarsi, per cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la surrogazione legale prevista dall'art. 29, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 dà luogo ad una vicenda di tipo "lato sensu" successorio, riconducibile all'art. 1203, n. 5, cod. civ., in virtù



della quale l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, che abbia provveduto al risarcimento in favore del danneggiato o al pagamento dell'indennità in favore dell'assicurato, subentra nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa: pertanto, nel caso in cui il pagamento abbia avuto luogo a seguito del pacifico riconoscimento dei diritti del danneggiato o dell'assicurato, l'impresa designata ha l'onere di far valere la propria pretesa nei confronti di quella in liquidazione coatta entro il termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l'esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione; nel caso in cui il pagamento abbia avuto invece luogo a seguito di un giudizio definito con sentenza di condanna, la prescrizione, soggetta al termine decennale di cui all'art. 2953 cod. civ., rimane interrotta per tutto il corso del giudizio, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., e riprende a decorrere soltanto per effetto del passaggio in giudicato della sentenza, la quale, accertando definitivamente il credito in contraddittorio con il commissario liquidatore, legittima l'impresa designata ad insinuarsi al passivo della liquidazione coatta

A handwritten signature or mark in the right margin of the page.



(Cass. S.U., 2.4.2007, n. 8085).

Le Sezioni Unite hanno in particolare affermato che "il diritto di regresso spettante, nei confronti del responsabile del sinistro, all'impresa designata che abbia risarcito il danneggiato è riconducibile alla figura della surrogazione legale prevista dall'art. 1203 c.c., n. 5, in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella stessa posizione sostanziale e processuale: sicché tale diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria decennale), decorrente dal momento dell'esecuzione del pagamento al danneggiato", sottolineando che "a maggior ragione tale indicazione deve valere per il caso contemplato dal medesimo art. 19, lettera c), in rapporto al quale lo stesso legislatore, nel capoverso del successivo art. 29, parla di surrogazione e non di regresso. E non vi sono davvero ragioni per ritenere che tale espressione sia qui adoperata in modo atecnico".

La ricorrente ha sostenuto che nel caso in esame tutti i crediti sono portati da sentenze sulle quali si sarebbe formato il giudicato, sì che, come hanno affermato le stesse Sezioni Unite nella sentenza ora richiamata, la prescrizione discenderebbe da tale



ultimo titolo e sarebbe pertanto decennale.

La censura tuttavia per questa parte é inammissibile, perché la Corte d'appello con autonoma ratio decidendi ha rilevato che non era stato provato che le sentenze su cui si fondavano i crediti insinuati fossero passate in giudicato e tale ratio decidendi non é stata oggetto d'impugnazione.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di appello non si sia pronunciata sul credito di lire 1.080.000, relativo alla ripetizione delle somme versate per la registrazione di una sentenza che aveva pronunciato su uno dei crediti di cui si è sin qui discorso. Lamenta violazione degli artt. 112, 342, 345, 359 c.p.c., 101 l.fall., 25 e 29 legge 990/69 nonché difetto ed illogicità della motivazione.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non precisa quale sia la sentenza che avrebbe dato luogo al giudicato su cui fonda la sua pretesa né fornisce ulteriori elementi, al di là dell'importo del credito, che meglio definiscano il credito stesso in relazione alla domanda originariamente proposta. Non indica il credito in linea capitale al quale si riferirebbero le spese di registrazione portate dalla sentenza.

Ne deriva che il motivo non soddisfa i requisiti di



autosufficienza.

6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 352, 91 e 92 c.p.c. nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione.

Osserva che la Corte d'appello ha respinto la censura sulla compensazione delle spese disposta dal Tribunale in cui era stato lamentato che il Tribunale avesse compensato le spese senza motivazione, per apoditticità della formulazione del motivo. In tal modo sarebbe stata omessa ogni motivazione.

In realtà la Corte d'appello ha inteso affermare che il motivo di appello era formulato in termini generici, essendosi la ricorrente doluta dell'avvenuta compensazione delle spese senza precisare le ragioni poste a fondamento della doglianza.

La ricorrente contesta ora che il motivo fosse generico, affermando che la doglianza riguardava l'omessa motivazione sul punto del Tribunale. In realtà, com'è possibile riscontrare dall'esame del motivo d'appello (cui questa Corte può procedere essendo stato dedotto in sostanza un error in procedendo), il motivo di gravame era effettivamente generico, sì che la censura deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 4.200, di cui euro



4.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile, addì 20 maggio 2009.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
Rosella Lucia Rania

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 23 LUG 2009

IL CANCELLIERE